CAMERA DEI DEPUTATI N. 2530-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **CLERICI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta dell'8 febbraio 1952 (*Stampato n. 1863*)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(MALVESTITI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 12 febbraio 1952

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo all'applicazione provvisoria dei progetti di Convenzioni internazionali doganali sul turismo, sui veicoli stradali commerciali e sul trasporto internazionale delle merci su strada, con Protocollo addizionale firmati a Ginevra il 16 giugno 1949, nonché del Protocollo addizionale firmato a Ginevra l'11 marzo 1950

Presentata alla Presidenza il 4 giugno 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le Convenzioni stipulate tra i diversi Stati, fra i quali l'Italia, entro la Commissione economica per l'Europa (Comitato dei trasporti interni) in seno al Consiglio economico sociale delle Nazioni Unite, già approvate dal Senato e sottoposte alla nostra approvazione, hanno lo scopo di stabilire « misure da adottare per una maggiore libertà di traffico internazionale su strada ordinaria »; e cioè riguardano tanto il turismo e relativi veicoli meccanici con o senza motore, per terra, acqua e aria, quanto i veicoli stradali commerciali e il trasporto internazionale delle merci su strada.

La prima di tali Convenzioni è sostanzialmente la stessa che venne già stipulata da molti Stati in seno alla Società delle Nazioni il 3 luglio 1937, ma che non venne poi ratificata dagli Stati medesimi per la sopraggiunta guerra, sebbene essi abbiano poi nella maggior parte. compresa l'Italia, sancito per leggi interne le norme stabilite da tale Convenzione.

Le Convenzioni attuali hanno, per altro, carattere di applicazione provvisoria, mentre si attende il compimento delle complesse formalità procedurali internazionali e costituzionali entro ciascun Stato, relative ai progetti di Convenzioni definitive stabilite dalla Conferenza delle Nazioni Unite sui trasporti stradali e sui trasporti automobilistici.

Alle Convenzioni sottoposte alla nostra ratifica è aggiunto un protocollo addizionale firmato l'11 marzo 1950, che consente l'adesione di altri Stati, mentre è convenuto che i documenti validi per la importazione temporanea e relativa riesportazione dei veicoli commerciali in esenzione doganale, quali il « carnet de passage en douâne », mantengono frattanto il valore attualmente loro attribuito fino all'approvazione di nuovi eventuali diversi documenti.

Quanto al merito delle Convenzioni in parola basti osservare che è evidente l'interesse del nostro Paese, che da ogni sviluppo commerciale e industriale, e particolarmente da quello del turismo, non può che attendersi vantaggi.

CLERICI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

È approvato l'accordo relativo all'applicazione provvisoria dei progetti di Convenzioni internazionali doganali sul turismo, sui veicoli stradali commerciali e sul trasporto internazionale delle merci su strada, con Protocollo addizionale firmati a Ginevra il 16 giugno 1949, nonché il protocollo addizionale firmato a Ginevra l'11 marzo 1950.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e Protocolli suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.